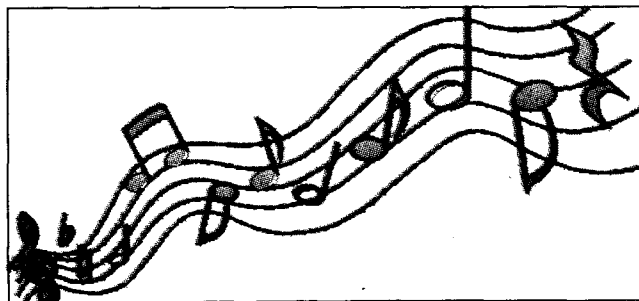


Il Consiglio di stato fa eccezione per i soli docenti ante 1999

Musica, niente graduatoria senza l'abilitazione ad hoc

DI CARLO FORTE

Per essere inclusi nelle graduatorie a esaurimento di strumento musicale è necessario il possesso dell'abilitazione specifica. Fanno eccezione alla regola i docenti che al 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge 124/99, erano inclusi nelle graduatorie provinciali finalizzate all'insegnamento nelle scuole medie a indirizzo musicale. Al di fuori di queste ipotesi l'inclusione nelle graduatorie provinciali non è consentita. Idem per quanto riguarda i passaggi di cattedra dei docenti di ruolo di educazione musicale che chiedano di passare sullo strumento. È quanto si evince da una sentenza del Consiglio di stato depositata il 6 luglio scorso (4286). L'eccezione alla regola deriva da una norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1 della legge 333/2001, che dispone l'inserimento in seconda fascia nelle graduatorie permanenti dei docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, a prescindere dal possesso di qualsivoglia requisito di servizio. Per quanto riguarda, invece, le altre argomentazioni a sostegno della decisione, i giudici le hanno fatto discendere da un precedente giurisprudenziale dello stesso collegio. A questo proposito il Consiglio di stato ha spiegato che l'abilitazione all'insegnamento in educazione musicale ha perduto ormai la sua capacità



legittimante all'inserimento nelle graduatorie per strumento musicale. Perché è stata istituita l'abilitazione specifica in strumento musicale. E in più è stata prevista a suo tempo anche una sessione riservata per la prima formazione delle graduatorie permanenti. E quindi non è più possibile ottenere l'abilitazione, se non frequentando gli appositi corsi accademici di II livello istituiti presso i conservatori di musica. Il giudizio riguardava una docente di educazione musicale. Che era stata esclusa dalla graduatoria di strumento musicale perché non possedeva i requisiti previsti. Di qui l'esperimento dell'azione giudiziale davanti la Tar, che terminava con il rigetto del ricorso. La docente però non si era rassegnata e aveva impugnato la sentenza davanti al Consiglio di stato. Che però le ha dato nuovamente torto, accertando definitivamente l'inesistenza dei requisiti per accedere al beneficio richiesto. Perché alla data di entrata in vigore della legge 124/99 la docente non risultava inclusa negli elenchi provinciali per le supplenze di strumento musicale.

